

COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MACCARIO Carlo Felice - Sindaco	Sì
GOTTA Franco Giovanni - Consigliere	Sì
ROSSO Riccardo - Consigliere	Sì
BECCATI Alice - Consigliere	Sì
DE GREGORIO Gianluca - Consigliere	Sì
BRANDUARDI Luca - Consigliere	Sì
GARELLO Chiara Paola - Consigliere	Sì
GOTTA Domenico - Consigliere	Sì
SILVANI Gian Paolo - Consigliere	Sì
ARDITI Sergio - Consigliere	Sì
GAGINO Renato - Consigliere	Sì
FESTUCO Ivano - Consigliere	Sì
ARDITO Pietro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, **Dott.ssa Verdura Giulia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. De Gregorio Gianluca** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

DATO ATTO che:

- ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*";

ATTESO che presso questo Comune è vigente un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 4 agosto 2023, che prevede che il bilancio di previsione sia obbligatoriamente approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;

ESAMINATO il sopra richiamato regolamento approvato con delibera del C.C. n. 3 in data 27/3/2007 e dato atto che l'art. 2 comma 2 del medesimo stabilisce che:

“la variazione dell'aliquota è determinata annualmente dal comune con deliberazione del consiglio comunale. In assenza del provvedimento deliberativo, è confermata la variazione dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio finanziario, così come previsto dall'articolo 1, comma 169 della legge 296 del 27.12.2006”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la propria deliberazione n. 27 in data 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui era stata determinata per l'anno 2024 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,65 (zero virgola sessantacinque) punti percentuali;

UDITA la proposta di variare per l'anno 2025 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento), in coerenza con lo schema di bilancio triennale 2025-2027 adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 84 in data 12 novembre 2024;

RITENUTO di variare, per l'anno 2025, al fine di assicurare idonee e stabili fonti di finanziamento al bilancio corrente, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,8 punti percentuali;

DATO ATTO che, a seguito della modifica dell'aliquota nella misura sopra indicata, si prevede un'entrata complessiva stimata pari a € 290.000,00, valutata sulla base della simulazione condotta sul gettito ultimo disponibile, considerando il trend dell'incassato dell'ultimo triennio, come stabilito dai principi contabili;

ACQUISITI sulla proposta i pareri resi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITA la relazione dell'assessore Branduardi;

SENTITO il consigliere di minoranza, Sig. Arditi;

dopo ampia discussione, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: /

ASTENUTI: /

DELIBERA

DI RIDETERMINARE, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025 nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento.

Indi, con separata, successiva votazione favorevole unanime resa in forma palese, stante la propedeuticità del presente atto ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 u.c. del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
Gianluca DE GREGORIO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Giulia VERDURA